

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 17/12/2025) 07/01/2026, n. 298*CORTE DEI CONTI › In genere**PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › Valutazione delle prove**PROCEDIMENTO CIVILE › Nullità***Intestazione****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE PRIMA CIVILE****Composta da:****Dott. TRICOMI Laura - Presidente****Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere****Dott. VITRÒ Silvia - Consigliere****Dott. SCALIA Laura - Consigliere****Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.****ha pronunciato la seguente****ORDINANZA****sul ricorso iscritto al n. 26087/2024 R.G. proposto da:****A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato MARINA BONFIGLIO****- ricorrente -****contro****B.B.****- intimata -****avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1637/2024 depositata il 11/10/2024.****Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.****Svolgimento del processo****Ritenuto che:**

Con decreto n. 5542/2023 del 10 luglio 2023, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso ex [art. 9 L. 898/1970](#), proposto da A.A. nei confronti di Simonetta B.B. per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1139/2011, già modificate con decreto n. 10018/2018, revocava a far data dalla domanda del 20 aprile 2023 l'obbligo del ricorrente di versare il contributo indiretto per il mantenimento del figlio C.C., rigettata la domanda di riduzione del mantenimento per il figlio D.D..

Avverso tale decreto A.A. proponeva reclamo.

Si costituiva B.B. istando per il rigetto del reclamo.

Con sentenza n. 1637/2024 pubbl. il 11/10/2024 la Corte di appello di Palermo accoglieva per quanto di

ragione il reclamo disponendo la riduzione del contributo indiretto al mantenimento del figlio della coppia D.D. all'importo di Euro 600,00 mensili (in precedenza Euro 1.000,00), e fissando nel 50% il contributo al pagamento delle spese straordinarie.

Osservava che poiché il diritto del figlio al mantenimento è connesso, nell'an, al possesso, da parte del genitore, del relativo e omonimo status, la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.

Escludeva poi la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di mantenimento indiretto del primogenito nel periodo intercorrente tra la domanda giudiziale (aprile 2023) e la decisione di prime cure (luglio 2023) per mancanza di prove.

Per quanto riguardava poi l'altro figlio riteneva fondata la domanda di riduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico alla luce delle diminuite capacità reddituali del padre così come documentate in atti.

Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non ha replicato B.B. che è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Considerato che:

Con un primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'[art. 337 quinquies](#) c.c. e per aver la Corte distrettuale fatto decorrere gli effetti della revoca dell'assegno di mantenimento per il primogenito C.C. dal momento della domanda e non dalla cessazione della convivenza di quest'ultimo con la madre.

Si sostiene che dal febbraio 2022 B.B., madre del proprio figlio, non avrebbe avuto più diritto a percepire l'assegno di mantenimento per C.C. in quanto non più convivente a Palermo con la stessa, in seguito allo svolgimento di attività lavorativa retribuita in Lussemburgo prima ed a Milano poi.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'[art. 2033](#) c.c. per aver la Corte di appello dichiarato infondata la domanda di ripetizione delle somme versate, per omessa valutazione delle prove dedotte in atti.

Si deduce che la richiesta di indebito riguardava le somme versate in epoca antecedente la proposizione della domanda giudiziale non essendo ammissibile una richiesta di ripetizione di importi non ancora versati e da maturarsi dopo la proposizione dell'azione.

Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'[art. 112](#) c.p.c. per aver omesso ogni statuizione sulla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli avanzata in primo e secondo grado; quindi, anche per il primogenito C.C. e per l'omessa pronuncia sulla decorrenza della riduzione a far data dalla domanda avanzata il 24.2.2021.

I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto per l'intima connessione sono inammissibili ai sensi dell'[art. 360-bis](#) n. 1 c.p.c.

Il provvedimento impugnato ha, infatti, deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

In particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'[art. 360-bis](#), n.

1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036-02).

Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito hanno affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto influente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass 2023 n. 26875 e nr 10974; Cass. 4224/ 2021; [Cass. 16173/2015](#); Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; [Cass., n. 22941/2006](#); Cass., n. 6975/2005; [Cass., n. 8235/2000](#)).

È stato infatti chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane influente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione".

Nel caso di specie, la revoca del contributo per il figlio maggiore è avvenuta nell'ambito di un giudizio di revisione: la Corte di appello - ha ritenuto motivatamente, sulla scorta dell'indirizzo consolidato che la revoca della contribuzione dovesse operare dalla domanda giudiziale il che porta ad escludere la sussistenza di un indebito in relazione agli importi versati in epoca antecedente alla proposizione di detta domanda.

Inammissibile è anche il terzo motivo.

Va ricordato che la violazione dell'[art. 112](#) c.p.c. ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, attenendo, ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. n. 476/2019) e, inoltre, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'[art. 112](#) c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021).

Ciò posto la Corte di appello non è incorsa nella denunciata violazione giacché se nell'ambito del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio gli effetti dell'eventuale modifica non possono che decorrere dalla domanda giudiziale; è di tutta evidenza che una volta accertate le condizioni per la revoca non vi era alcuna interesse a verificare se e in che termini in epoca antecedente all'iniziativa giudiziale si erano o meno realizzate le condizioni per una riduzione del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne.

Con riguardo poi all'altro figlio la decorrenza del disposto contributo non potrà che operare in base alla regola generale enunciata dalla stessa Corte dalla domanda di revisione trattandosi di riduzione dell'assegno per fatti sopravvenuti.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1-quater, del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'[art. 52](#), comma 2, [D.Lgs. 196/2003](#).

Conclusione

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2026.